



## COMUNICATO STAMPA n. 133/24

Lussemburgo, 10 settembre 2024

Sentenza della Corte nella causa C-465/20 P | Commissione / Irlanda e a.

### **Ruling fiscali: la Corte annulla la sentenza del Tribunale riguardante i ruling fiscali adottati dall'Irlanda a favore della Apple**

*La Corte statuisce definitivamente sulla controversia e conferma la decisione della Commissione europea del 2016: l'Irlanda ha concesso alla Apple un aiuto illegale che tale Stato è tenuto a recuperare*

Nel 2016 la Commissione europea ha deciso che alcune società appartenenti al gruppo Apple avevano beneficiato, dal 1991 al 2014, di vantaggi fiscali costitutivi di un aiuto di Stato concesso dall'Irlanda. Tale aiuto riguardava il trattamento fiscale degli utili generati da attività della Apple al di fuori degli Stati Uniti. Nel 2020 il Tribunale ha annullato la decisione adottata dalla Commissione, ritenendo che quest'ultima non avesse sufficientemente dimostrato l'esistenza di un vantaggio selettivo a favore di tali società. Nel pronunciarsi sull'impugnazione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e statuisce definitivamente sulla controversia, confermando al contrario la decisione della Commissione.

Nel 1991 e nel 2007 l'Irlanda ha emesso due cosiddetti «ruling fiscali» preventivi a favore di due società del gruppo Apple [Apple Sales International (ASI) e Apple Operations Europe (AOE)], che erano costituite come società di diritto irlandese, ma non erano residenti fiscalmente in Irlanda. Tali ruling fiscali approvavano i metodi utilizzati dall'ASI e dell'AOE per determinare i loro utili imponibili in Irlanda, afferenti alle attività commerciali delle loro rispettive succursali irlandesi.

Nel 2016 la Commissione europea ha ritenuto che escludendo dalla base imponibile gli utili generati dall'utilizzo delle licenze di proprietà intellettuale detenute dall'ASI e dall'AOE, per il motivo, essenzialmente, che le sedi di tali società erano situate al di fuori dell'Irlanda e che la gestione di tali licenze dipendeva da decisioni adottate a livello del gruppo Apple negli Stati Uniti, i ruling fiscali avessero concesso a tali società, dal 1991 al 2014, un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, di cui aveva beneficiato il gruppo Apple nel suo insieme. Essa ha quindi ordinato all'Irlanda di procedere al suo recupero <sup>1</sup>. Secondo le stime effettuate dalla Commissione, l'Irlanda avrebbe concesso alla Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di euro <sup>2</sup>.

Nel 2020, investito di ricorsi proposti dall'Irlanda nonché dall'ASI e dall'AOE, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, ritenendo che quest'ultima non fosse riuscita a dimostrare l'esistenza di un vantaggio selettivo derivante dall'adozione dei ruling fiscali in questione e comportante una riduzione preferenziale della base imponibile in Irlanda <sup>3</sup>.

Con la sua sentenza, la Corte, investita di un'impugnazione proposta dalla Commissione, **annulla la sentenza del Tribunale e statuisce definitivamente sulla controversia.**

Secondo la Corte, il Tribunale è incorso in errori quando ha dichiarato che la Commissione non aveva sufficientemente provato che le licenze di proprietà intellettuale detenute dall'ASI e dall'AOE e i relativi utili, generati dalle vendite dei prodotti Apple al di fuori degli Stati Uniti, avrebbero dovuto essere attribuiti, a fini fiscali, alle succursali irlandesi. In particolare, erroneamente il Tribunale, da un lato, ha dichiarato che il ragionamento in via

principale della Commissione era fondato su valutazioni errate quanto alla tassazione normale in forza del diritto tributario irlandese applicabile nel caso di specie e, dall'altro, ha accolto le censure dedotte dall'Irlanda nonché dall'ASI e dall'AOE contro le valutazioni fattuali operate dalla Commissione riguardo alle attività delle succursali irlandesi dell'ASI e dell'AOE ed alle attività al di fuori di dette succursali.

Dopo aver annullato la sentenza impugnata, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire sui ricorsi e che occorra statuire definitivamente su questi ultimi nei limiti della controversia che rimane pendente dinanzi ad essa. In tale contesto, la Corte conferma in particolare l'approccio della Commissione secondo il quale, in forza della disposizione pertinente del diritto irlandese relativa al calcolo della tassazione delle società non residenti, le attività delle succursali dell'ASI e dell'AOE in Irlanda dovevano essere confrontate non con attività di altre società del gruppo Apple, ad esempio una società madre negli Stati Uniti, bensì proprio con quelle di altre entità di tali società, in particolare con quelle delle loro sedi situate al di fuori dell'Irlanda.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino [☎\(+352\) 4303 2088](tel:+35243032088).

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» [☎\(+32\) 2 2964106](tel:+3222964106).

**Restate in contatto!**



<sup>1</sup> [Decisione \(UE\) 2017/1283 della Commissione](#), del 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple.

<sup>2</sup> Comunicato stampa [IP/16/2923](#) della Commissione del 30 agosto 2016.

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2020, Irlanda/Commissione, [T-778/16 e T-892/16](#) (v. anche [comunicato stampa n. 90/20](#)).